



Sentenza n. 193 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Marco D'Alberti
decisione del 21 giugno 2023, deposito del 27 ottobre 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atti di promovimento: ricorsi nn. [70](#), [72](#), [73](#), [74](#), [75](#) e [76](#) del 2022

parole chiave:

SPETTACOLO – LEGISLAZIONE CONCORRENTE

disposizioni impugnate:

- artt. 5, comma 6, 6, comma 2, lettera c), e 7 della [legge 15 luglio 2022, n. 106](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 81, 97, secondo comma, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, 119 e 120 della [Costituzione](#)

- artt. 4, comma 1, numeri 1), 1-*bis*) e 14), e 8 della [legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale – inammissibilità – infondatezza

Con quattro distinti ricorsi, le Regioni Campania, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte hanno impugnato in via principale alcune disposizioni della legge 15 luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo), che, nell'ambito di un intervento di complessiva riforma del settore dello spettacolo, è intervenuta a disciplinare, tra l'altro, l'Osservatorio per lo spettacolo (art. 5), il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo (art. 6) e gli osservatori regionali (art. 7). La Corte costituzionale, dopo aver disposto la riunione dei giudizi, alla luce della parziale identità delle disposizioni impugnate e delle questioni promosse, ha dichiarato l'**inammissibilità** delle questioni afferenti all'art. 7, co. 1, primo periodo (promosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento all'art. 118, primo e secondo comma, Cost.), poiché del tutto sprovviste di motivazione. Sono state dichiarate **non fondate**, invece, le questioni relative agli artt. 5, co. 6, 6, co. 2, lett. c), 7, co. 1, primo e secondo periodo, e 7, co. 1, lett. c) (per come sollevate dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 4, co. 1, numero 14), e 8 dello statuto speciale), nonché quelle relative agli artt. 6, co. 2, lett. c) e 7, co. 1, secondo periodo (entrambe, per come promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia), 7, co. 1, secondo periodo, lett. a) e b) (per come sollevata dalla Regione Lombardia) e, infine, dell'intero art. 7 (per come promossa, invece, dalla Regione Campania).

Per contro, è stata accertata la **fondatezza** delle questioni afferenti all' **art. 5, co. 6,** e all' **art. 7, co. 1, secondo periodo, lett. c),** della citata legge n. 106 del 2022.

In particolare, con la prima disposizione, il legislatore, dopo aver sancito, al co. 1, l'istituzione presso il Ministero della cultura dell'Osservatorio dello spettacolo (al fine di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità), al co. 6 ha demandato a uno o più decreti ministeriali la definizione della «composizione» e delle «modalità di funzionamento» di tale Osservatorio, nonché, tra l'altro, le modalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni sul settore e di funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, prevedendo, in particolare, che i decreti ministeriali siano adottati dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

È proprio su tale ultima previsione che si sono appuntate le censure delle Regioni ricorrenti, secondo le quali la disposizione, intervenendo in una materia affidata alla potestà legislativa concorrente, avrebbe dovuto prevedere, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano **attraverso il modulo procedimentale dell'intesa in luogo del parere.**

Di tale avviso si è mostrata anche la Corte costituzionale. Dopo aver ricondotto le disposizioni di cui alla legge n. 106 del 2022 alla materia di **legislazione concorrente** «promozione e organizzazione di attività culturali», e aver rammentato che le norme dettate dallo Stato possono trovare legittimazione se ne stabiliscono i principi fondamentali secondo quanto previsto dall'art. 117, terzo comma, Cost., o se dettate per effetto della **chiamata in sussidiarietà,** il giudice delle leggi ha ribadito che, in tale ultimo caso, è necessario che la previsione di poteri statali funzionali a garantire l'esercizio unitario – e, quindi, la maggiore omogeneità dell'intervento pubblico in materia – sia conforme alle **regole sostanziali e procedurali** che, secondo la giurisprudenza costituzionale, devono guidare la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato.

È su questa base che la Corte ha, dunque, individuato il *vulnus* recato dall'art. 5, co. 6, cit., in quanto dopo aver richiamato la propria precedente giurisprudenza secondo la quale, da un punto di vista procedurale, è lo strumento dell' **intesa tra lo Stato e le Regioni** quello maggiormente in grado di garantire la chiamata in sussidiarietà, ha riconosciuto come anche rispetto alla fase di definizione, con decreto statale, della «composizione» e delle «modalità di funzionamento» dell'Osservatorio dello spettacolo, nonché, tra l'altro, delle concrete modalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni in materia di spettacolo e di funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, lo Stato avrebbe dovuto garantire il **più ampio coinvolgimento** della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso il modulo procedimentale dell'intesa.

Da qui, pertanto, ha fatto discendere l'illegittimità costituzionale *in parte qua* (ossia, nella parte in cui stabilisce che i decreti del Ministro della cultura debbano essere adottati «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza) della norma censurata, per **violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, primo comma, e 120, secondo comma, Cost.**

Con riferimento, invece, all'art. 7, co. 1, secondo periodo, lett. c), della legge n. 106 del 2022, con cui è stato previsto che le Regioni promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo «attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni», la Corte ne ha riconosciuto l'illegittimità per **violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost.**, anche in questo caso dopo aver richiamato la propria precedente giurisprudenza con la quale era stata evidenziata l'illegittimità di interventi statali che avevano affidato funzioni amministrative non già alla regione, ma a specifici organi o enti regionali. Alla luce di tali principi, dunque, la Consulta ne ha affermato l'incostituzionalità per contrasto con la competenza legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici (riconducibile al parametro costituzionale poc'anzi citato).

Jacopo Ferracuti